

REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE SOCIALE

Articolo 1 Gli strumenti della partecipazione sociale

La Cooperativa, per favorire e promuovere la partecipazione dei soci alla vita sociale, istituisce apposite istanze organizzative che, mettendosi in rapporto con gli organi istituzionali della Cooperativa medesima, possano contribuire all'indirizzo della sua attività mutualistica in sintonia con le esigenze e la volontà del corpo sociale, nonché del territorio in cui la Cooperativa sviluppa la sua presenza.

Tali strumenti hanno anche la funzione essenziale di formare nuovi quadri sociali della Cooperativa, attraverso l'esercizio concreto della partecipazione e la valorizzazione delle competenze, agevolando i percorsi di inserimento di nuovi amministratori e il ricambio generazionale nella sua direzione.

Gli strumenti della partecipazione sociale istituiti dalla Cooperativa sono: i Comitati Soci, i Distretti e la Consulta della Rappresentanza Sociale (gli “Organismi Territoriali”).

La Cooperativa disciplina con il presente Regolamento dell’Organizzazione Sociale le modalità di svolgimento delle attività degli Organismi Territoriali, nonché le loro interrelazioni con gli organi istituzionali della Cooperativa, per favorire la migliore efficacia della partecipazione dei soci.

Articolo 2 I Comitati Soci

I Comitati Soci costituiscono un’articolazione sociale della Cooperativa in cui si raggruppano i soci; vengono costituiti e delimitati con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delimita un territorio in modo che a ciascun punto vendita della Cooperativa corrisponda, possibilmente, un Comitato Soci al quale i soci iscritti fanno riferimento. Ove ritenuto opportuno, per ragioni dimensionali o altre ragioni obiettive, ad un Comitato Soci possono corrispondere anche più punti di vendita.

Articolo 3 Scopi dei Comitati Soci

Nei Comitati Soci, i soci perseguono la missione della Cooperativa e contribuiscono allo sviluppo e alla diffusione dei principi e delle finalità della Cooperazione, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

I Comitati Soci e i relativi Consigli hanno i seguenti scopi:

- a) consolidare tra i soci il vincolo associativo e il senso di solidarietà sociale propri della Cooperazione e sollecitare un attivo interessamento e una partecipazione consapevole dei soci ai problemi e alla vita della Cooperativa, al fine di favorire l’indirizzo della sua attività e di instaurare un controllo responsabile sulla sua gestione;
- b) promuovere l’adesione di nuovi soci;
- c) favorire i rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e la base sociale, sia in ambito istituzionale che attraverso la promozione di iniziative e attività che incentivino la partecipazione dei soci alla vita e alle scelte della Cooperativa, a partire dalle Assemblee di bilancio;
- d) promuovere attività di formazione per i soci e i loro rappresentanti, con particolare riferimento a quelli che prestano attività volontaria in iniziative di utilità sociale promosse e/o sostenute dalla Cooperativa;

- e) diffondere la cultura della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa e promuovere la conoscenza e la corretta applicazione del Codice Etico;
- f) favorire e promuovere la formazione di aggregazioni spontanee fra soci e non soci nella prospettiva di rendere un servizio volontario e utile alla società civile, a condizione che i loro scopi si identifichino con quelli indicati dal Bilancio Sociale cooperativo se ed in quanto istituito e comunque non siano in contrasto con i principi e le finalità della Cooperativa;
- g) formulare, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri consultivi in merito a scelte della Cooperativa;
- h) elaborare e proporre alla la Direzione Relazioni con le Comunità e Soci Direzione Soci della Cooperativa di finanziare programmi di attività che assicurino, nel quadro degli indirizzi della Cooperativa, la realizzazione di iniziative rivolte ai soci e ai consumatori, e nel contempo favoriscano un'attiva partecipazione alla formazione delle decisioni aziendali;
- i) cogliere ed evidenziare le esigenze dei consumatori e tradurle in indicazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
- j) in coerenza con le politiche sociali e il Bilancio Sociale (se ed in quanto istituito), contribuire a definire e realizzare iniziative specifiche che favoriscano l'informazione, l'educazione e l'orientamento ad un consumo responsabile e consapevole, alla tutela della salute e alla salvaguardia dell'ambiente;
- k) promuovere e consolidare, all'interno del territorio di competenza l'integrazione dell'attività Cooperativa con le organizzazioni sociali, politiche e culturali che abbiano come scopo la difesa del consumatore;
- l) collaborare alla diffusione dei principi e delle finalità della Cooperazione;
- m) attuare quelle iniziative e quelle attività che possano consentire il miglior svolgimento delle assemblee separate;
- n) favorire, tra i soci, l'informazione relativa alla promozione e alla raccolta del prestito sociale.

Articolo 4 Numero e dimensioni dei Comitati Soci

Le dimensioni territoriali dei Comitati Soci e il loro numero sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della omogeneità socio-culturale del territorio di residenza dei soci o del territorio nel quale i soci svolgono in via prevalente lo scambio mutualistico, facendo sì che a ciascun punto vendita della Cooperativa corrisponda possibilmente un Comitato Soci, fermo quanto previsto in proposito all'art. 2.

Il Comitato Soci articola ed organizza le proprie attività attraverso l'Assemblea, il Consiglio del Comitato Soci e il Presidente del Comitato Soci.

Articolo 5 L'Assemblea del Comitato Soci

L'Assemblea del Comitato Soci è convocata almeno una volta all'anno per la trattazione delle materie di interesse sociale e per esprimere pareri o per sottoporre proposte o istanze al Consiglio di Amministrazione, in relazione alla attività d'impresa e allo scambio mutualistico con riferimento ai bisogni del territorio di competenza del Comitato Soci stesso.

Qualora il Comitato Soci sia composto da un numero elevato di soci o sia articolato su un territorio vasto possono essere convocate più Assemblee nell'ambito del Comitato Soci medesimo, nelle località sedi di servizi o di attività della Cooperativa.

Ove ragioni di specifico interesse lo richiedano, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può convocare Assemblee di un numero circoscritto di Comitati Soci, in relazione alle materie trattate e al loro eventuale interesse territorialmente limitato ad alcuni solo dei Comitati Soci.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono fissati dal Presidente del Comitato Soci coordinandosi con il Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'Assemblea del Comitato Soci per l'elezione del Consiglio del Comitato Soci, del Presidente del Comitato Soci e del Presidente del Distretto è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora la richiesta provenga dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia richiesto in ragione dell'importanza e dell'urgenza degli argomenti da discutere, il Presidente del Comitato Soci deve comunque convocare l'Assemblea, entro otto giorni dalla richiesta. In caso di mancata convocazione dell'Assemblea del Comitato Soci da parte del Presidente dello stesso, vi provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso affisso almeno otto giorni prima della data di prima convocazione nei punti vendita presenti nel territorio del Comitato Soci così come previsto dall'art. 36 dello Statuto.

Hanno diritto di assistere all'Assemblea e di partecipare alla sua discussione anche i componenti o i delegati del Consiglio di Amministrazione, ancorché non appartenenti al Comitato Soci e gli organi di rappresentanza e tutela della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell'Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori e delle loro strutture periferiche.

Per ogni Comitato Soci deve essere tenuto un libro delle adunanze delle Assemblee.

Articolo 6 Il Consiglio del Comitato Soci

Il Consiglio del Comitato Soci, previsto dall'art. 36 dello Statuto, si compone di un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a quindici, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione Elettorale, in occasione delle elezioni per il suo rinnovo. Tale composizione è determinata in funzione del numero dei soci, del numero dei punti vendita e dall'ampiezza territoriale che caratterizza ciascun Comitato Soci. Nel numero dei componenti è compreso il Presidente del Comitato Soci.

Il Consiglio del Comitato Soci è eletto dall'Assemblea del Comitato Soci su lista composta da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere – ivi compreso il Presidente del Comitato Soci – formulata dalla Commissione Elettorale che attinge dalle autocandidature presentate dai soci ai sensi di quanto previsto dai successivi art. 7 e 9, previa verifica dei requisiti di cui ai medesimi articoli e dando priorità ai partecipanti ai corsi di formazione proposti dalla Commissione Elettorale stessa e a criteri di maggiori competenze.

Entro quindici giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento della prima delle Assemblee dei Comitati Soci potrà essere effettuata la presentazione di liste alternative, formate da soci dell'Assemblea del

Comitato Soci di appartenenza, autocandidati in numero pari al numero dei componenti da eleggere. Le liste alternative potranno essere presentate nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui al Regolamento Elettorale.

Sia il voto attivo nonché quello passivo potranno essere esercitati dai soci solo nell'Assemblea del Comitato Soci di appartenenza.

In alternativa all'elezione da parte dell'Assemblea del Comitato Soci, il Consiglio di Amministrazione può prevedere che il Consiglio del Comitato Soci sia eletto mediante il voto diretto dei soci appartenenti al Comitato Soci, espresso anche con modalità elettronica presso apposite postazioni ubicate nei punti vendita. I soci appartenenti al Comitato Soci possono votare presso uno qualsiasi dei punti vendita presenti nel territorio di riferimento del Comitato Soci. La Direzione Relazioni con le Comunità e Soci, con l'assistenza della Commissione Elettorale provvede a garantire la regolarità dello svolgimento delle procedure di voto in ogni punto vendita e la stesura dei relativi verbali.

Il Consiglio del Comitato Soci rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti sono sempre rieleggibili. I componenti del Consiglio del Comitato Soci che non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decadono automaticamente dall'incarico.

Se nel corso del triennio dovesse mancare più di un terzo dei componenti il Consiglio del Comitato Soci, la Commissione Elettorale si attiverà per avviare la procedura per nuove elezioni salvo che non siano trascorsi due terzi del mandato; i componenti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato originario.

Articolo 7 Autocandidatura ed elezione dei consiglieri dei Comitati Soci

I soci residenti nel territorio del Comitato Soci che intendono candidarsi quali consiglieri del Comitato Soci devono presentare alla Commissione Elettorale nei tempi da questa stabiliti e previsti nel Regolamento Elettorale la propria autocandidatura, indicando il Comitato Soci per il cui Consiglio si candidano. Anche i soci non residenti nel territorio del Comitato Soci ma che hanno con lo stesso un solido e riconoscibile legame, non occasionale, possono presentare la propria autocandidatura e in queste ipotesi la Commissione Elettorale potrà valutare eventuali eccezioni al criterio della residenza ammettendo o meno tali autocandidature.

I consiglieri del Comitato Soci vengono eletti dall'Assemblea del Comitato Soci di riferimento, sulla base di una lista composta dalle autocandidature vagliate dalla Commissione Elettorale.

Per poter essere eletti consiglieri del Comitato Soci bisogna avere i seguenti requisiti:

1. essere socio della Cooperativa ~~da almeno un anno~~;
2. non aver avuto o non avere rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause, esclusioni negli ultimi cinque anni)
3. intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell'ambito del nucleo dei conviventi, documentato da almeno ~~uno~~^{due} dei seguenti requisiti alternativi:
 - a. acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 1.000 (mille/00)/anno;

- b. acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di dodici~~sei~~ volte nell'ultimo~~12~~ anno o dodici volte nel triennio;
- c. intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di prestito sociale per un importo non inferiore a € 1.000 (mille/00);
- d. aver partecipato ad almeno una Assemblea all'anno o a tre Assemblee nell'ultimo triennio o ad almeno un'altra iniziativa~~e~~ promossa~~e~~ dalla Cooperativa sul territorio nell'ultimo anno gli ultimi tre anni;
- e. essere socio attivo nell'ambito di almeno uno dei principali progetti sociali della Cooperativa;
- f. essere iscritto da almeno 6 mesi ad associazioni di volontariato o enti no profit che hanno sede nel territorio di riferimento del Comitato Soci.

La Commissione Elettorale potrà - a suo insindacabile giudizio - limitare il numero delle candidature. Il Regolamento Elettorale e la Commissione Elettorale definiscono le modalità di pubblicizzazione delle candidature, che saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa, con l'assistenza obbligatoria della Commissione Elettorale, provvede a garantire la regolarità dello svolgimento delle procedure di voto e la stesura dei relativi verbali.

Articolo 8 Il Presidente del Comitato Soci

Il Presidente del Comitato Soci svolge (i) la funzione di impulso e coordinamento delle attività dei Comitati Soci e dei suoi organi e (ii) di raccordo con gli organi della Cooperativa, al fine di rappresentare presso gli stessi - con particolare riferimento al Consiglio di Amministrazione - le istanze, i pareri e le proposte raccolte presso la base sociale della Cooperativa.

In particolare, il Presidente del Comitato Soci convoca l'Assemblea del Comitato Soci di propria pertinenza fissandone l'ordine del giorno, anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e comunque avendo cura di raccogliere le istanze provenienti dai soci del territorio di pertinenza del proprio Comitato Soci.

Il Presidente del Comitato Soci convoca il Consiglio del Comitato Soci di propria pertinenza fissandone l'ordine del giorno, anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Distretto e comunque avendo cura di raccogliere le istanze provenienti dai soci del territorio di pertinenza del proprio Comitato Soci.

Il Presidente del Comitato Soci intrattiene, in particolare, un rapporto di costante raccordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o altro consigliere all'uopo designato) e con il Presidente del Distretto, richiedendo l'eventuale inserimento di specifici punti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, al fine di porre in discussione istanze, proposte, rilievi provenienti dalla base sociale.

Articolo 9 Autocandidature a Presidente del Comitato Soci

I soci iscritti nel territorio del Comitato Soci che intendono candidarsi quali Presidenti del Comitato Soci devono presentare la propria autocandidatura alla Commissione Elettorale nei tempi da questa stabiliti e previsti nel Regolamento Elettorale.

La Commissione Elettorale esamina le autocandidature prima di selezionare il candidato da inserire nella

lista da sottoporre al voto dei soci anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al successivo paragrafo ed esprime la propria valutazione del profilo del candidato prescelto in relazione alla adeguatezza dello stesso, delle precedenti esperienze desunte dal curriculum e /o dalla partecipazione ai momenti di formazione.

I candidati per l'elezione a Presidente del Comitato Soci al momento dell'autocandidatura devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere Soci della Cooperativa da almeno ~~tre~~due anni;
2. non aver avuto o non avere rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause, esclusioni negli ultimi cinque anni);
3. intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell'ambito del nucleo dei conviventi, documentato da almeno due dei seguenti requisiti alternativi:
 - a. acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 2.000 (duemila/00)/anno;
 - b. acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di ~~diciottadodici~~ volte nell'ultimo anno ~~o trentasei volte nel triennio~~;
 - c. intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di prestito sociale per importo non inferiore a € 2.000 (duemila/00);
 - d. aver partecipato ad almeno tre Assemblee od altre attività promosse dalla Cooperativa sul territorio negli ultimi tre anni;
 - e. essere socio attivo nell'ambito di almeno uno dei principali progetti sociali della Cooperativa;
 - f. essere iscritto da almeno 6 mesi ad associazioni di volontariato o enti no profit che hanno sede nel territorio di riferimento del Comitato Soci.

Il Consiglio del Comitato Soci, entro le prime due sedute, elegge al proprio interno un Vice Presidente; tutti i consiglieri sono eleggibili alla vicepresidenza; risulta eletto il consigliere che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio del Comitato Soci. La proposta del Vice Presidente viene avanzata dal Presidente del Comitato Soci, sentito il parere non vincolante della Commissione Elettorale. Il Presidente del Comitato Soci può individuare, in collaborazione con l'Ufficio Relazioni con le Comunità, tra i consiglieri del Consiglio del Comitato Soci un Referente Territoriale per ogni punto vendita. Al Referente Territoriale il Presidente del Comitato Amministrazione potrà affidare compiti inerenti il presidio del territorio adiacente il punto vendita.

Se il Presidente fosse transitoriamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni, queste vengono svolte dal Vice Presidente.

Trascorsi sei mesi, perdurando l'impedimento del Presidente, questi decade dall'incarico. Il Presidente del Comitato Soci, ricorrendo gravi e comprovati motivi, può essere revocato dal Consiglio del Comitato Soci con deliberazione motivata ed a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Contro la deliberazione il Presidente del Comitato Soci revocato può ricorrere, entro trenta giorni di calendario, al Consiglio di Amministrazione, che delibera in proposito in maniera insindacabile.

Nel caso di cessazione del Presidente del Comitato Soci per decadenza, dimissioni o revoca o altro motivo, il Consiglio del Comitato Soci, sentito il parere non vincolante della Commissione Elettorale, elegge, nell'ambito dei propri componenti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per la carica di Presidente del Comitato Soci, un nuovo Presidente. Se nessuno dei consiglieri del Comitato Soci in carica possiede i requisiti richiesti, si procederà allo svolgimento di una nuova elezione diretta del Presidente da parte dei soci, assegnati al suo Comitato Soci di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il Presidente del Comitato Soci così eletto durerà in carica per il tempo residuo del mandato del Presidente sostituito.

Gli autocandidati a Presidente del Comitato Soci non selezionati dalla Commissione quale Presidente della lista possono comunque essere selezionati quali componenti della lista per la elezione del Consiglio del Comitato Soci.

Articolo 10 Il funzionamento del Consiglio del Comitato Soci

Il Consiglio del Comitato Soci è convocato dal Presidente del Comitato Soci tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare e comunque quando lo ritenga necessario o comunque opportuno anche solo per avviare una discussione su problemi di interesse dei soci o raccogliere opinioni e orientamenti, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri del Comitato Soci, i quali dovranno specificare nella richiesta le materie da trattare.

Il Consiglio del Comitato Soci può essere riunito anche su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Presidente del Distretto.

L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è recapitato a ciascun Consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Distretto almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera o a mezzo di telegramma o mezzo telematico.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono regolate con i medesimi criteri previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro verbale da tenersi a cura di un segretario sotto la responsabilità del Presidente.

Articolo 11 Le funzioni del Consiglio del Comitato Soci

Il Consiglio del Comitato Soci assolve il compito:

1. di sviluppare tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi del Comitato Soci, come indicati dall'art. 3 del presente Regolamento;
2. di favorire ed incentivare lo scambio di informazioni e il dialogo tra i soci e la Cooperativa volto a favorire proposte dei soci anche sulle questioni inerenti all'assortimento, qualità e convenienza dei beni e servizi prestati, alla presenza territoriale della Cooperativa e alle caratteristiche dei punti vendita nonché alle iniziative di promozione o sostegno sociale da effettuarsi nelle aree di

- insediamento in conformità alla funzione mutualistica e alla responsabilità sociale della Cooperativa;
3. definire i criteri per l'utilizzo dei fondi che saranno eventualmente assegnati annualmente per realizzare nel territorio gli obiettivi definiti nell'ambito delle politiche sociali della Cooperativa e indicati nel Bilancio Sociale se istituito e delle iniziative previste dal programma di attività dei Comitati Soci;
 4. di gestire le attività necessarie per realizzare nel territorio gli obiettivi fissati dal Bilancio Sociale Cooperativo, se ed in quanto istituito e fissati dal Piano di Attività Sociale;
 5. di esprimere pareri eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione ;
 6. di concorrere alla eventuale formazione del Bilancio Sociale Cooperativo e comunque al Piano di Attività Sociale;
 7. di avanzare suggerimenti e proposte per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 Le attività sociali del Consiglio del Comitato Soci

Annualmente il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere l'impiego sul territorio del Comitato Soci di fondi destinati a realizzare nel territorio stesso gli obiettivi previsti nel Piano di Attività Sociale o dal Bilancio Sociale Cooperativo se istituito. Relativamente a tali attività annualmente sarà dato conto al Consiglio di Amministrazione dell'impiego effettuato.

Il Consiglio del Comitato Soci potrà, tra l'altro, proporre di finanziare l'attività dei gruppi di interesse costituiti nelle forme e nei termini previsti dal successivo art. 18, ove ritenga che le iniziative proposte concorrono al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Articolo 13 I Distretti

I Distretti sono un'articolazione sociale della Cooperativa nel territorio, comprendendo all'interno della propria area di competenza più Comitati Soci. Il Consiglio di Amministrazione li istituisce con propria delibera determinandone il numero e la dimensione territoriale.

Articolo 14 Funzione dei Distretti

I Distretti svolgono una funzione di coordinamento ed indirizzo dell'attività dei Comitati Soci ricompresi nel territorio di riferimento di ciascuno di essi.

In particolare, svolgono un'attività di supporto ai Comitati Soci favorendo la circolazione tra essi delle varie esperienze e un'armonica pianificazione delle loro attività, garantendo il rapporto con le realtà istituzionali ed associative del territorio.

Essi assicurano, altresì, una sintesi ed un raccordo continuativo delle attività dei Comitati Soci con il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Articolo 15 Il Presidente del Distretto

Il Presidente del Distretto assicura con continuità lo svolgimento delle funzioni proprie del Distretto.

Il Presidente del Distretto riunisce periodicamente i Presidenti dei Comitati Soci e partecipa di diritto alle riunioni dei Consigli dei Comitati Soci ricompresi nel proprio Distretto; può convocare, in accordo con i Presidenti dei Comitati Soci, i Consigli dei Comitati Soci ricompresi nel proprio Distretto, per riunirli anche congiuntamente; svolge ogni altra attività reputata utile ad assicurare un effettivo svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e di indirizzo.

In considerazione della sua particolare funzione di rappresentanza dei soci, dello stretto legame con il territorio e della diretta conoscenza dei problemi locali, il Presidente del Distretto è di diritto inserito nella lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, formata dalla Commissione Elettorale.

Articolo 16 Elezione del Presidente del Distretto

Nei quindici (15) giorni successivi alla proclamazione degli eletti nei Comitati Soci, i Presidenti dei Consigli dei Comitati Soci appartenenti a ciascun Distretto sono convocati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta per procedere all'elezione del Presidente del Distretto di appartenenza. La riunione sarà presieduta dal Presidente del Consiglio dei Comitati Soci più anziano e saranno invitati permanenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente.

Possono candidarsi alla carica di Presidente di Distretto i soci appartenenti al Distretto che abbiano formalmente presentato la propria autocandidatura secondo quanto previsto dal presente articolo e secondo quanto disciplinato nel Regolamento Elettorale.

Nel corso della seduta congiunta, i Presidenti dei Comitati Soci valutano i profili dei candidati e procedono alla votazione. L'elezione avviene a maggioranza semplice dei presenti con votazione palese per alzata di mano.

In caso di parità di voti tra due o più candidati, la designazione del Presidente di Distretto è rimessa al Consiglio di Amministrazione, che delibera in base a criteri previamente determinati e resi noti nel bando, tra cui:

- l'esperienza maturata all'interno della cooperativa,
- la rappresentatività territoriale e l'equilibrio tra i Comitati del Distretto,
- il principio di pari opportunità e, ove possibile, la rotazione delle cariche.

Il Presidente di Distretto viene eletto contestualmente al Consiglio del Comitato Soci dalle Assemblee dei Comitati soci che fanno riferimento al Distretto.

Il Presidente del Distretto rimane in carica per tre anni ed è sempre rieleggibile ed entra in funzione contestualmente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Alla elezione si perviene esclusivamente sulla base di autocandidature presentate alla Commissione Elettorale da qualsiasi socio residente nel territorio di competenza.

I candidati per l'elezione a Presidente del Distretto^[BLF1]Comitato Soci al momento dell'autocandidatura devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere Soci della Cooperativa da almeno 30 mesi-tre anni;

2. non abbiano avuto o non abbiano rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause, esclusioni negli ultimi cinque anni)
3. intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell'ambito del nucleo dei conviventi, documentato da almeno tre dei seguenti requisiti alternativi:
 - a) acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 2.000 (duemila/00)/anno;
 - b) acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di 20 dodici nell'ultimo volte l'anno ~~o trentasei volte nel triennio~~;
 - c) intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di prestito sociale per un importo non inferiore a € 2.500,-;
 - d) aver partecipato ad almeno tre eventi e/o attività promossi dalla Cooperativa e/o Assemblee ~~od altre attività promosse dalla Cooperativa sul territorio negli ultimi tre anni~~;
 - e) essere socio attivo nell'ambito dei principali progetti sociali della Cooperativa;
 - f) aver fatto parte del Consiglio del Comitato Soci e/o organi della Cooperativa per almeno un mandato;
 - g) essere iscritto da almeno 6 mesi ad associazioni di volontariato o enti no profit che hanno sede nel territorio di riferimento del Distretto ~~Comitato Soci~~.

Le modalità di elezione del Presidente del Distretto sono previste e disciplinate dal Regolamento Elettorale.

Articolo 17 La Consulta della Rappresentanza sociale

La Consulta della Rappresentanza sociale è la riunione dei Presidenti dei Comitati Soci e i Presidenti dei Distretti.

La Consulta della Rappresentanza sociale raccoglie istanze provenienti dalla base associativa e dai consumatori, formula pareri, discute e elabora proposte od istanze con particolare riferimento alle tematiche relative allo scambio mutualistico.

La Consulta della Rappresentanza sociale è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte l'anno, secondo quanto previsto dall'art. 38 dello Statuto.

La convocazione della Consulta della Rappresentanza sociale deve essere disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ove, indicando gli specifici argomenti da trattare, ne faccia congiuntamente richiesta un terzo dei suoi componenti.

In applicazione dell'art 38.4 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque acquisire il parere della Consulta prima della adozione delle delibere di approvazione del bilancio preventivo della Cooperativa, o di significative variazioni dello stesso limitatamente alle previsioni del medesimo che riguardino promozioni e iniziative commerciali destinate ai soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi, ovvero le linee guida delle politiche sociali.

Oltre che per quelli obbligatori, la Consulta è convocata per la richiesta di pareri facoltativi da parte del Consiglio di Amministrazione di deliberare che attengono specificamente allo scambio mutualistico o all'organizzazione sociale; in particolare, la Consulta potrà essere convocata in relazione alla proposta di distribuzione del ristorno.

I pareri della Consulta della Rappresentanza Sociale non vincolano le determinazioni del Consiglio di Amministrazione ma quest'ultimo, in caso di mancato accoglimento dei pareri, è tenuto a darne motivazione alla stessa.

La Consulta può, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, provocare la convocazione del Consiglio di Amministrazione, su specifici temi da essa indicati, in base all'art. 43 dello Statuto; può altresì proporre l'istituzione di Gruppi di Interesse ai sensi del successivo art. 18.

Articolo 18 I Gruppi di Interesse

I Gruppi di Interesse sono aggregazioni tra soci e non soci su base non necessariamente territoriale, ma attorno a specifici interessi individuati su base omogenea, correlati alle modalità di svolgimento dello scambio mutualistico, all'oggetto dello stesso, a particolari modalità di svolgimento del rapporto sociale con la Cooperativa o a rapporti con la comunità. Non sono organi della Cooperativa.

La Cooperativa favorisce il loro formarsi, promuovendoli e finanziandoli, poiché si riconosce negli obiettivi che li caratterizzano; essi valorizzano il patrimonio di relazioni sociali e di esperienze di volontariato e sono in grado di contribuire all'arricchimento e alla qualificazione delle azioni sociali della Cooperativa sul territorio.

La Cooperativa, inoltre, favorisce la costituzione e l'attività di specifici Gruppi di Interesse con il compito di assolvere al fine previsto dal punto b) dell'art. 3 del presente Regolamento.

La promozione e la valorizzazione dei Gruppi di interesse sono compiti dei Consigli dei Comitati Soci e della Consulta.

I Gruppi di Interesse vengono istituiti dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere della Consulta della Rappresentanza Sociale.

I rappresentanti dei Gruppi di interesse possono, su invito del Presidente del Consiglio del Comitato Soci, partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio dei Comitati Soci.

Articolo 19 Deliberazioni degli organismi territoriali

Tutte le deliberazioni degli organismi territoriali vengono effettuate con il voto palese dei partecipanti.

Articolo 20 Indennità ai componenti del Consiglio del Comitato Soci

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire una indennità per coloro che rivestono la carica di Presidente e/o di consigliere nei Consigli dei Comitati Soci, può altresì determinare gratifiche di altra natura, desumendole dal budget annuo di ogni Comitato Soci di competenza oppure predeterminandole a parte.

Articolo 21 Gratificazioni ai componenti dei Gruppi di Interesse

Il Consiglio di Amministrazione può elargire speciali gratificazioni ai componenti dei Gruppi di

Interesse, qualora la loro attività abbia visibilmente favorito la Cooperativa.